

(N. 1812)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1956

Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1952, n. 2386, nel riordinare i ruoli degli ufficiali della Marina militare, ha previsto la istituzione di ruoli speciali del servizio permanente effettivo, comprendenti i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello. Ciò allo scopo di affiancare ai ruoli esistenti, che assunsero la denominazione di ruoli normali, ruoli di ufficiali a carriera limitata che sopperiscano, nei gradi più bassi della gerarchia militare, alle esigenze tabellari dei diversi servizi.

La citata legge ha stabilito che il reclutamento nei ruoli speciali ha luogo, in via normale, mediante concorsi per titoli e per esami

fra gli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi e i sottufficiali in carriera continuativa (ora servizio permanente) del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei titoli di studio all'uopo richiesti, non abbiano superato rispettivamente il 26° o 30° anno di età e abbiano compiuto un determinato periodo di servizio.

Per la prima formazione dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, vennero autorizzati (articolo 25 della legge n. 2386) concorsi straordinari per titoli fra gli ufficiali del soppresso ruolo speciale di complemento previsto dalla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e, dopo effettuate le nomine dei vin-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

citori di tali concorsi, un concorso straordinario per titoli e per esami fra gli ufficiali di complemento (articolo 31 della legge numero 2386).

Per la prima formazione dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, fu autorizzato un concorso straordinario per titoli e per esami fra gli ufficiali di complemento (articolo 31 citato).

I suddetti concorsi hanno dato, peraltro, per ragioni contingenti, risultati assai scarsi, di modo che i ripetuti ruoli presentano tuttora una situazione deficitaria.

L'esame della consistenza numerica delle accennate fonti di reclutamento, quale si presenta al momento e si prevede nei prossimi anni, ha fatto ravvisare che, per ovviare alla cennata situazione, necessita elevare i limiti di età per la partecipazione ai concorsi, portandoli a 28 anni per gli ufficiali e a 33 anni per i sottufficiali.

In dipendenza dell'istituzione dei ruoli speciali, vennero per taluni ruoli normali apportate riduzioni nei gradi di ufficiale inferiore rispetto alla consistenza dell'epoca, stabilendosi, peraltro, che fino al 31 dicembre 1955, non si sarebbe fatto luogo all'assorbimento delle eccedenze eventualmente risultanti nei predetti

gradi nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore dei corrispondenti ruoli speciali.

Ora, mentre per i ruoli dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, di commissariato e delle capitanerie di porto la situazione ha potuto essere normalizzata entro la predetta data, non altrettanto è avvenuto per il Corpo delle armi navali. Esistono, infatti, tuttora eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno di detto Corpo.

Ciò posto, necessita consentire che per un ulteriore periodo, stimato fino al 31 dicembre 1959, non si faccia luogo all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei suddetti gradi del ruolo in parola nel limite dei posti disponibili di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale. La norma dovrebbe avere, inoltre, effetto dal 1° luglio 1956 per consentire che, a decorrere da tale data (come tradizionalmente praticato in relazione alla fine dei corsi dell'accademia), sia conferita la nomina ad ufficiale di un certo numero di aspiranti, che altrimenti non troverebbero posto.

Ai surriferiti intendimenti risponde l'unito disegno di legge, le cui singole disposizioni non sembra abbisognino di particolare commento.

Il provvedimento, che non comporta nuovi o maggiori oneri, ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I limiti di età stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.

## Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.